



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a, cpv. 2, 3–3^{ter} e 5

^{1bis} Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità se adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del 28 settembre 2012² sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno:
 1. perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di:
 - una chiusura temporanea ordinata all'istituto, segnatamente alla scuola dell'infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l'articolo 27 capoverso 1 LAI, o
 - di una quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli, o
 2. perché nei loro confronti o nei confronti dei figli è stata ordinata una quarantena;

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all'indennità soltanto

¹ RS 830.31

² RS 818.101

se l'istituto previsto per la custodia è stato chiuso per ordine dell'autorità oppure nei confronti della persona prevista per la custodia è stata ordinata una quarantena.

³ I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1^{bis} lettera c, se devono interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura di strutture o del divieto di svolgere manifestazioni ordinati conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettera a o b oppure 40 LEp.

^{3bis} *Abrogato*

^{3ter} *Abrogato*

⁵ *Abrogato*

Art. 3 Inizio e fine del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

¹ Per gli aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1, il diritto inizia il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all'istituto o alla quarantena ordinata alla persona prevista per la custodia dei figli.

² Per gli aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2, il diritto inizia con l'inizio della quarantena ordinata alla persona esercitante l'attività lucrativa o a suo figlio. Sono versate al massimo dieci indennità giornaliera per caso di quarantena.

³ Per gli aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 3, il diritto inizia con l'inizio del provvedimento ordinato dalle autorità o con l'inizio del divieto di svolgere manifestazioni.

⁴ Per gli aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 e per quelli di cui all'articolo 2 capoverso 3, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

⁵ *Abrogato*

Art. 5 cpv. 2-2^{ter} e 4

² All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952³ sulle indennità di perdita di guadagno.

^{2bis} Agli aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2 e capoverso 3 che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.

^{2ter} Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto all'indennità di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2 o capoverso 3, è determinante il reddito soggetto all'AVS nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

³ RS 834.1

⁴ *Abrogato*

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁴, il diritto alle indennità si estingue il 31 dicembre 2021.

Art. 8a Riesame periodico

Le condizioni per il diritto all'indennità sono riesaminate a intervalli regolari.

Art. 10a^{bis} Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA⁵, il diritto alle indennità dovute in virtù dell'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 31 dicembre 2021.

² In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPGA, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che, all'entrata in vigore della modifica del ..., avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 4

⁴ La durata di validità è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 17 settembre 2020⁶.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁴ RS 830.1

⁵ RS 830.1

⁶ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).

Commento alle modifiche di ordinanza del ...

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a, cpv. 2, 3–3^{ter} e 5

Cpv. 1^{bis}: le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi, se la struttura di custodia (p. es. struttura di custodia collettiva diurna, scuola o istituto speciale) deve rimanere temporaneamente chiusa per una quarantena imposta da un provvedimento cantonale o federale. Lo stesso vale nel caso di privati che assumono abitualmente la custodia dei figli, come ad esempio i nonni, per i quali una quarantena è stata ordinata da un'autorità o prescritta da un medico. Se il figlio è messo in quarantena, i genitori hanno diritto a un'indennità nel caso in cui sono obbligati a interrompere l'attività lucrativa. La custodia dei figli da parte di terzi può essere dispensata in strutture di custodia collettiva diurna, scuole dell'infanzia, scuole o istituzioni ai sensi dell'articolo 27 LAI nonché da persone che assumono gli obblighi di custodia (p. es. nonni o madri diurne). Il fattore determinante è che la custodia non possa più essere assunta a causa di una quarantena ordinata da un'autorità o prescritta da un medico. Dato che non sono più previsti provvedimenti specifici per le persone a rischio, non si fa più riferimento a questa categoria.

Il diritto sussiste soltanto se la quarantena è stata ordinata da un'autorità o prescritta da un medico.

Un semplice allarme dell'app SwissCovid non comporta l'obbligo di mettersi in quarantena. Per aver diritto all'indennità, è necessaria una prescrizione medica o l'ordine di un'autorità, anche dopo una notifica di contatto dell'app.

Chi deve mettersi in quarantena a causa di un soggiorno in una regione a rischio figurante nell'elenco degli Stati o delle regioni con rischio elevato di contagio non ha diritto all'indennità.

Cpv. 2: durante le vacanze scolastiche, in linea di massima i genitori si devono organizzare autonomamente per trovare un'alternativa di custodia per i figli. In questo periodo si ha dunque diritto all'indennità soltanto se la custodia avrebbe dovuto essere assunta da una persona o una struttura di custodia messa in quarantena su prescrizione medica o per ordine di un'autorità. Nel caso di strutture quali asili nido e scuole speciali, che restano chiuse meno a lungo delle scuole, l'indennità è esclusa soltanto durante le vacanze aziendali.

Cpv. 3: hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti le cui strutture devono rimanere chiuse in seguito a un provvedimento cantonale o federale adottato conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b o 40 della legge sulle epidemie, e che subiscono quindi una perdita di guadagno.

Lo stesso vale anche per i lavoratori indipendenti che subiscono una perdita di guadagno in seguito al divieto cantonale o federale di svolgere manifestazioni. Il periodo della perdita di guadagno è limitato alla durata della manifestazione e al periodo di preparazione necessario.

Cpv. 3^{bis}: dal 17 settembre 2020 i lavoratori indipendenti indirettamente colpiti non avranno più diritto all'indennità. Questo capoverso viene pertanto abrogato.

Cpv. 3^{ter}: poiché il disciplinamento per i casi di rigore per i lavoratori indipendenti è valido fino al 16 settembre 2020, dal 17 settembre si estingue anche il diritto delle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro. Il presente capoverso viene pertanto abrogato.

Cpv. 5: questo capoverso viene integrato nel capoverso 1^{bis}, ragion per cui viene abrogato.

Art. 3 Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

Questo articolo viene ristrutturato e diverse formulazioni vengono adeguate dal punto di vista redazionale.

Cpv. 1: con questa modifica viene introdotto il rimando all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Per gli aventi diritto con compiti di custodia è previsto un termine di attesa di tre giorni, ragion per cui l'indennità può essere versata a partire dal quarto giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni previste. Questo termine corrisponde a quello dell'obbligo di continuare a pagare il salario a carico del datore di lavoro in caso d'incapacità al lavoro di un dipendente per l'adempimento di un obbligo familiare (art. 324a del Codice delle obbligazioni).

Cpv. 2: con questa modifica viene introdotto il rimando all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 2, secondo cui hanno diritto all'indennità le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale. Per le persone in quarantena secondo l'articolo summenzionato e per i lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 3, il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni dell'articolo 2. Contrariamente ai genitori aventi diritto secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 che devono accudire un figlio, a queste persone non si applica il termine di attesa di tre giorni.

Cpv. 3: il diritto all'indennità è vincolato ai provvedimenti adottati per combattere il coronavirus conformemente alla legge sulle epidemie. Esso inizia con l'inizio dei provvedimenti ordinati dalle autorità.

Cpv. 3^{bis}: poiché il diritto all'indennità delle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro si estingue il 16 settembre 2020, questo capoverso viene abrogato.

Cpv. 4: con la presente modifica, questo capoverso disciplina la revoca dei provvedimenti per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 o capoverso 3. Se i provvedimenti sono revocati per gli aventi diritto, si estingue anche il loro diritto all'indennità.

Cpv. 5: questo capoverso viene ripreso nel capoverso 2, ragion per cui viene abrogato.

Art. 5 cpv. 2–2^{ter} e 4

Cpv. 2: il calcolo dell'indennità si basa sul reddito dell'attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione di fissazione dei contributi per il 2019 o la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019.

Cpv. 2^{bis}: nel caso delle persone che avevano già diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, si applica la base di calcolo utilizzata per quella indennità. I calcoli vengono effettuati sulla base del 2019, poiché, contrariamente al 2020, in questo anno non si sentivano ancora le ripercussioni del coronavirus e il risultato dovrebbe quindi essere migliore.

Gli aventi diritto hanno la possibilità di far correggere l'importo dell'indennità, se ricevono la decisione di tassazione fiscale prima del 16 settembre 2020. Le richieste di nuovo calcolo inoltrate entro quella data saranno prese in considerazione, mentre è escluso un nuovo calcolo dell'indennità sulla base di una decisione di tassazione fiscale inviata dopo il 16 settembre 2020.

Cpv. 2^{ter}: nel caso delle persone che non avevano diritto a un'indennità in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, il calcolo dell'indennità si basa sul reddito dell'attività lucrativa accertato dalla cassa di compensazione AVS su cui si è fondata la decisione definitiva di fissazione dei contributi per il 2019 o, se questa non è ancora stata emanata, la fissazione dei contributi d'acconto per il 2019. È escluso un nuovo calcolo sulla base di una decisione di tassazione fiscale più recente.

Cpv. 4: poiché il diritto delle persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro che operano nel settore delle manifestazioni si estingue il 16 settembre 2020, questo capoverso viene abrogato.

Art. 6 Prescrizione

In deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente dal 17 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. Con questa modifica, il diritto alle prestazioni sarà coordinato con la durata di validità della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19).

Art. 8a Riesame periodico

Se in seguito a divieti cantonali o federali sono versate prestazioni per un periodo di tempo superiore a un mese, gli organi esecutivi possono riesaminare le condizioni di diritto.

Art. 10a^{bis}

Cpv. 1: in deroga all'articolo 24 LPGA, il diritto alle indennità in caso di quarantena concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino al 31 dicembre 2021. In questo modo, le persone colpite da un provvedimento di quarantena poco prima della scadenza del diritto vigente

saranno equiparate a quelle che dovranno interrompere l'attività lucrativa in seguito a una quarantena a partire dal 17 settembre 2020.

Cpv. 2: il diritto alle indennità concesse in virtù dell'ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 potrà essere esercitato fino a quella data, che corrisponde all'ultimo giorno di validità dell'ordinanza attualmente vigente. Il diritto a queste prestazioni si estingue dunque il 16 settembre 2020. Il diritto a prestazioni secondo l'ordinanza nella versione vigente dal 17 settembre 2020 andrà esercitato con una nuova richiesta. Gli organi esecutivi esamineranno nuovamente le condizioni di diritto.

Art. 11

Cpv. 4: l'ordinanza rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021, che corrisponde all'ultimo giorno della durata di validità della legge COVID-19.